



CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

Assemblea di Bacino

Verbale della deliberazione n. 25

in data 17-12-2025

Oggetto: Affidamento in house a S.I.VE Srl del servizio di gestione rifiuti urbani del Comune di Legnago ex artt.14 e 17 del D.Lgs 201/2022 - approvazione

L'anno duemilaventicinque addì diciassette del mese di dicembre alle ore 10:00, convocata dal Presidente, l'Assemblea del "Consiglio di Bacino Verona Sud" si è riunita in videoconferenza, ai sensi dell'art. 6, comma 10 del Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea di Bacino, per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede l'avv. GASTALDELLO ATTILIO, PRESIDENTE del Consiglio di Bacino, ai sensi dell'art. 14 c. 4 lettera b) della Convenzione di Costituzione. Assiste il dott. Gianni Biasi, Direttore del Consiglio di Bacino, in qualità di Segretario verbalizzante, presente unitamente al Presidente, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina del funzionamento dell'Assemblea, presso il Municipio di San Giovanni Lupatoto.

Il Direttore
Dott. Gianni Biasi

GIANNI BIASI
CONSIGLIO DI
BACINO
VERONA SUD
DIRETTORE
GENERALE
29.12.2025
11:42:19
GMT+01:00



Il Presidente
Avv. Attilio Gastaldello

ATTILIO
GASTALDELLO
07.01.2026
12:43:40
GMT+01:00



COMUNE		NOMINATIVO
COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE	Presente	SARTORI
COMUNE DI ANGIARI	Presente	GRASSI
COMUNE DI ARCOLE	Assente	
COMUNE DI BELFIORE	Presente	ALBERTINI
COMUNE DI BEVILACQUA	Assente	
COMUNE DI BONAVIGO	Assente	
COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA	Presente	OCCHIALI
COMUNE DI BOVOLONE	Presente	POZZANI
COMUNE DI CASALEONE	Presente	LORENZETTI
COMUNE DI CASTAGNARO	Assente	
COMUNE DI CEREÀ	Presente	FADINI
COMUNE DI COLOGNA VENETA	Assente	
COMUNE DI CONCAMARISE	Assente	
COMUNE DI ERBE'	Presente	SILVESTRONI
COMUNE DI GAZZO VERONESE	Presente	BELLANI
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	Presente	MIRANDOLA
COMUNE DI ISOLA RIZZA	Presente	CALO'
COMUNE DI LEGNAGO	Presente	DONA'
COMUNE DI MINERBE	Assente	
COMUNE DI NOGARA	Presente	PASINI
COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	Presente	TRENTINI
COMUNE DI OPPEANO	Presente	FAUSTINI
COMUNE DI PALU'	Presente	FARINA
COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE	Presente	LEONARDI
COMUNE DI ROVERCHIARA	Presente	FREDDO
COMUNE DI SALIZOLE	Presente	CAMPI
COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	Presente	GASTALDELLO
COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO	Presente	VINCENZI
COMUNE DI SANGUINETTO	Presente	FRACCAROLI
COMUNE DI SORGA'	Presente	BEDONI
COMUNE DI TERRAZZO	Assente	
COMUNE DI TREVENZUOLO	Presente	TORSI
COMUNE DI VIGASIO	Assente	
COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA	Presente	TUZZA
COMUNE DI ZEVIO	Presente	TODESCHINI
UNIONE COMUNI ADIGE GUA'	Presente	MANEGA

Il Presidente, verificato il numero legale per poter deliberare, ai sensi dell'art.10 c. 1 della convenzione per la costituzione dell'Ente, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Affidamento in house a S.I.Ve Srl del servizio di gestione rifiuti urbani del Comune di Legnago ex artt. 14 e 17 del D.Lgs 201/2022 – Approvazione.

Premesso che:

- Il servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani (per brevità “servizio rifiuti urbani”) comprende, ai sensi del comma 4, dell’art. 25, del DL n. 1/2012, le attività di “raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero”;
- Ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-bis del DL 138/2011, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:
(primo periodo) “Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente (...)”
(terzo periodo come modificato dal D.Lgs 201/2022) Gli Enti di governo di cui al comma 1 e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi e senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali.
- il D.Lgs 201/2022 avente ad oggetto “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” ha abrogato l’articolo 3-bis, comma 1-bis, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- gli Enti di governo degli ambiti o bacini devono motivare la scelta della forma di gestione del servizio rifiuti urbani con apposita Relazione, redatta ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.Lgs n. 201/2022. In particolare, secondo l’art. 17 co.2 *“gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione, che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un’efficiente gestione del servizio illustrando (...) i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all’impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell’ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house (...)”*
- nel caso in cui il modello di gestione prescelto, tra le tre alternative contemplate dall’ordinamento comunitario, sia il modello dell’in-house providing, i predetti governi d’ambito devono altresì adempiere a quanto disposto dall’art. 7 comma 2 del D.Lgs 36/2023, secondo cui *“gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in*

relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche”;

- al fine di poter procedere ad un affidamento diretto secondo il modello dell'*in-house providing* è necessario che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall'ordinamento comunitario e disposte dall'art. 16 del D.Lgs 175/2016;
- nella specifica situazione degli ambiti o bacini territoriali del servizio rifiuti urbani, i cui Enti di governo esercitano la funzione di affidamento del servizio in nome e per conto dei Comuni partecipanti, il controllo analogo nei confronti della società affidataria può essere esercitato congiuntamente dai Comuni partecipanti in quanto titolari delle quote di controllo nella società affidataria medesima e quindi del potere di nomina dei suoi Organi Sociali;
- la Relazione ex artt. 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022 viene quindi redatta ed approvata dall'Ente pubblico che affida il servizio, contestualmente alla scelta della forma di gestione del servizio pubblico prescelta tra i tre modelli consentiti dall'ordinamento comunitario (gara, in house, società mista).
- la suddetta Relazione ex artt. 14 e 17 del D.lgs. 201/2022 costituisce la motivazione che dà conto dei requisiti previsti dal citato art. 7 comma 2 del D. Lgs. 36/2023;
- alla deliberazione di affidamento, ai sensi del comma 4 dell'art. 17 del D. Lgs. 201/2022, deve essere allegato un piano economico-finanziario asseverato da un competente organo esterno;

Richiamati:

- l'art. 4 della Legge Regionale Veneto n. 52/2012, che testualmente recita: *“Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino”;*
- l'art. 5 della Legge Regionale Veneto n. 52/2012 che testualmente recita: *“i Consigli di Bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dalla Convenzione istitutiva e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani”;*
- l'art. 3, co 6. lettera c) della Legge Regionale Veneto n. 52/2012 che attribuisce ai Consigli di Bacino, la funzione di indicazione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani;

Richiamata, altresì, la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Verona Sud, sottoscritta il 1 luglio 2015 da tutti i Comuni del Bacino territoriale Verona Sud, che fa rientrare tra le attribuzioni dell'Assemblea di Bacino anche “l'approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente” (art. 9, comma 2, punti g) e h));

Richiamati, inoltre :

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- gli atti assunti da ARERA in materia di gestione dei rifiuti ed in particolare:
 - a) Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3.8.2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025”
 - b) determinazione n. 2/DRIF/2021 del 4.11.2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
 - c) deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF avente ad oggetto la “Regolazione della qualità del servizio di gestione di rifiuti urbani” con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF). La qualità tecnica contrattuale è strettamente connessa all'MTR-2 in quanto comporta costi derivanti dagli investimenti per adempiere compiutamente alle richieste dell'Autorità;
 - d) Delibera 389/2023/R/rif con la quale sono state definite le regole per l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando l'impostazione generale del metodo tariffario rifiuti MTR-2 (delibera 363/21) ma adeguandolo anche per ottemperare rapidamente a quanto statuito dal Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 7196/23 relativamente alla trattazione dei costi afferenti alle attività di pre-pulizia, preselezione o pretrattamento e introducendo criteri tariffari che preservano un quadro di riferimento stabile, nel rispetto dei principi di recupero dei costi efficienti di investimento ed esercizio e di non discriminazione degli utenti finali. Al tempo stesso sono state introdotte misure per dare adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa dell'inflazione, salvaguardando l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e la continuità nell'erogazione del servizio, assicurando comunque la sostenibilità della tariffa all'utenza;
 - e) Determinazione 6 novembre 2023, n. 1/dtac/2023 con la quale sono stati approvati degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché sono stati forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;
 - f) Delibera 385/2023/R/rif, con la quale è stato approvato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore, attraverso il quale sono stati disciplinati i contenuti minimi essenziali del contratto di servizio, volti ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate;
 - g) Delibera 387/2023/R/rif che introduce il monitoraggio di nuovi indicatori di efficienza delle attività di recupero e smaltimento, secondo un approccio graduale che tiene conto delle condizioni di partenza e dell'eterogeneità del

- parco impiantistico disponibile;
- h) Delibera 386/2023/R/rif, con la quale è stato istituito in particolare un meccanismo perequativo dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
- i) Delibera 596/2024/R/rif con la quale è stato definito lo schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- L'iscrizione all'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50, effettuato dal Consiglio di Bacino in data 14.3.2018 ed accettata con determina ANAC recepita al prot. 702 in data 27.9.2021;
 - La deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 03/10/2008, con la quale il Comune di Legnago affidò a SIVE Srl il servizio di raccolta e trasporto rifiuti fino al 31/12/2025;
 - La deliberazione assembleare n. 21 in data 20.11.2024 ad oggetto: "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori dei rifiuti urbani approvato con delibera ARERA 3.8.2023 n. 385/2023/R/RIF: modalità di realizzazione dell'eterointegrazione dei contratti in corso di esecuzione aventi oggetto l'affidamento del servizio rifiuti nel Consiglio di Bacino Verona Sud", in particolare il punto 6) del dispositivo, che recita: "di confermare, come peraltro già più volte dichiarato, che tutti gli affidamenti in scadenza devono essere allineati al 31.12.2030 in quanto in quanto è intenzione del Consiglio di Bacino di procedere, ai sensi della normativa vigente, ad un affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani unico per tutto il territorio di competenza a partire dal 1.1.2031";
 - La deliberazione assembleare n. 22 del 20.11.2024 ad oggetto: "Piano Attività 2025-2027 Consiglio di Bacino Verona Sud". Detto documento, con riferimento ai contratti in scadenza, riporta testualmente: "L'Assemblea ha già manifestato la preferenza dell'affidamento secondo l'istituto giuridico dell'in-house providing";
 - Il provvedimento n. 6 del 11.3.2024 con cui di Comitato di Bacino ha deliberato quanto segue:
 - di affidare ad un operatore esterno qualificato, la valutazione e la stesura della relazione ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 201/2022, per l'affidamento della gestione del servizio rifiuti dei Comuni in scadenza il 31 dicembre 2025, e fino al 31.12.2030;
 - di dare mandato al Direttore di provvedere alle procedure previste dalla normativa vigente per l'affidamento;
 - di richiedere a S.I.V.E Srl la proposta tecnico economica per la gestione del servizio rifiuti urbani, fino al 31.12.2030 e il Piano economico finanziario di affidamento previsto dall'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 201/2022;
 - La determinazione n. 12 del 04/04/2025 con la quale è stato affidato all'operatore Paragon Business Advisors Srl di Bologna l'incarico di valutazione delle condizioni della scelta della modalità di gestione del servizio RSU ai sensi dell'art 14, comma 2 del D.Lgs. 201/2022 per i Comuni di Albaredo d'Adige, Boschi S.Anna, Cerea, Legnago, Sanguinetto e Villa Bartolomea in scadenza il 31/12/2025;
 - la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 5 del 30.4.2024 ad oggetto: "Predisposizione dell'aggiornamento al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025 dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Verona Sud, ai sensi della deliberazione ARERA n.

363/2021/R/RIF, 389/2023 e s.m.i.”;

Preso atto che:

- con Delibera 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- con delibera 396/2025/R/rif del 5 Agosto 2025 è stato approvato il Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti;
- con delibera 480/2025/R/rif del 7 novembre 2025 è stata disposta la Valorizzazione dei parametri alla base di calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/rif di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3);
- con determinazione 7 novembre 2025, N. 1/Dtac/2025 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituendo la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, **nonché gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative**;

Considerato che, viste le novità regolamentari introdotte recentemente dall'Autorità, si è reso necessario l'aggiornamento delle relazioni per l'affidamento del servizio ai sensi degli artt 14 e 17 del D.Lgs n. 201/2022 e dei relativi PEFA, causando uno slittamento dei tempi di approntamento della documentazione da parte dei consulenti incaricati;

Vista la necessità di rispettare i termini procedurali stabiliti dall'articolo 17 comma 3 del Testo Unico sul Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs n. 201/2022) che prevede espressamente che: *“Il contratto di servizio è da stipularsi decorsi sessanta giorni all'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito ANAC”* al fine di consentire l'eventuale esercizio dei poteri di vigilanza e verifica da parte di ANAC;

Dato atto che il Comitato di Bacino, con provvedimento n. 27 in data 12/12/2025, immediatamente esecutivo, ha deliberato di proporre all'Assemblea una proroga tecnica limitata ad un periodo strettamente necessario al completamento della procedura, assicurando il rispetto delle previsioni normative e la continuità del servizio senza interruzioni per gli affidamenti dei Comuni di Albaredo d'Adige, Boschi S.Anna, Cerea, Legnago, Sanguinetto e Villa Bartolomea in scadenza il 31/12/2025;

Ritenuto in tre mesi il periodo sufficiente alla conclusione dell'affidamento di cui trattasi;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, co.1, del D.Lgs 267/2000, allegati al presente provvedimento;

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni, che vengono riportate nel verbale della presente seduta.

Verificata l'assenza di ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione, il cui risultato è il seguente:

Soci presenti n. 27 che corrispondono a 837,910 millesimi

Votanti n.27

Astenuti n.0
Favorevoli n.27
Contrari n.0

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di concedere una proroga tecnica dal 01/01/2026 a tutto il 31/03/2026, necessaria per il completamento della procedura, assicurando il rispetto delle previsioni normative e la continuità del servizio senza interruzioni per l'affidamento del Comune di Legnago al Gestore S.I.VE Srl;
3. Di pubblicare la presente deliberazione nell'Albo pretorio online ai sensi dell'art.32, comma 1 della legge 18/06/2009, n. 69;
4. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato in modo permanente sul portale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i;

e, con separata votazione con il seguente esito:

Soci presenti n. 27 che corrispondono a 837,910 millesimi

Votanti n.27
Astenuti n.0
Favorevoli n.27
Contrari n.0

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Bovolone, 17/12/2025

Il Direttore

Dott. Gianni Biasi



GIANNI BIASI
CONSIGLIO DI
BACINO
VERONA SUD
DIRETTORE
GENERALE
29.12.2025
11:42:19
GMT+01:00

Il Presidente

Avv. Attilio Gastaldello



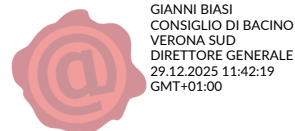
ATTILIO
GASTALDELLO
07.01.2026
12:43:40
GMT+01:00

OGGETTO: Affidamento in house a S.I.Ve Srl del servizio di gestione rifiuti urbani del Comune di Legnago ex artt. 14 e 17 del D.Lgs 201/2022 – Approvazione.

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data: 17/12/2025

Il Direttore
Dott. Gianni Biasi



Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto, il sottoscritto funzionario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ne accerta la non rilevanza contabile

Data: 17/12/2025

Il funzionario
Rag. Marta Chiaramonte

